II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1995

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(95/508/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/6/CE [2], in particolare l'articolo 17,

viste le domande presentate dal Regno di Danimarca e dal Regno Unito,

considerando che in Danimarca e nel Regno Unito la produzione di sementi di varietà invernali di segale (Secale cereale L.) conformi ai requisiti della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima è stata deficitaria nel 1995 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che il Regno di Danimarca e il Regno Unito devono quindi essere autorizzati ad ammettere, fino al 31 dicembre 1995, la commercializzazione di sementi delle specie summenzionate soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Danimarca e al Regno Unito tali sementi non conformi ai requisiti della direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Danimarca e il Regno Unito sono autorizzati ad ammettere, per un periodo che scade il 31 dicembre 1995, la commercializzazione nel loro territorio di 600 t al massimo di sementi delle varietà invernali di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, sempreché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la facoltà germinativa non è inferiore al 75 % del seme puro;

b) l'etichetta ufficiale reca l'indicazione: « facoltà germinativa minima: 75 % ».

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dagli Stati membri richiedenti, la commer-

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
[2] GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 30.

cializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione